

Diniego all'ampliamento di una discarica di rifiuti speciali per preesistenza di discariche a distanza tale da non consentire l'individuazione del responsabile dell'eventuale inquinamento

Cons. Stato, Sez. IV 13 settembre 2023, n. 8305 - Neri, pres.; Monteferrante, est. - Comune di Minervino Murge (avv. Paccione) c. Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente - A.R.P.A. Puglia (avv. Ingravalle) ed a.

Sanità pubblica - Realizzazione ed esercizio di una discarica di seconda categoria di tipo «B» - Ampliamento - Istanza - Diniego per preesistenza di discariche a distanza tale da non consentire l'individuazione del responsabile dell'eventuale inquinamento.

(*Omissis*)

FATTO e DIRITTO

La Provincia di Bari, con delibere n. 2727/1995 e 264/1997, approvava il progetto presentato dalla società Bleu s.r.l. per la realizzazione e l'esercizio di una discarica di seconda categoria di tipo "B", in agro di Canosa di Puglia – Contrada "Tufarelle", sull'area distinta in catasto al fg. 77, p.lle nn.184, 185, 186, 188, 189, 232, dell'estensione di mq. 41,416 circa.

Successivamente la società esercente la discarica, con istanza del 04.08.2008 ne chiedeva l'ampliamento con opere da eseguirsi nell'agro del Comune Minervino Murge ma la Provincia di Barletta-Andria-Trani (d'ora innanzi "BAT"), *medio tempore* divenuta competente, opponeva un diniego a detta istanza con determinazione del 06.03.2013, n. 23 poi annullata dal T.a.r. per la Puglia con sentenza n. 1164 del 2014 su ricorso della Bleu s.r.l.

Successivamente il Consiglio di Stato, con sentenza del 06.07.2016, n. 3000 resa nei ricorsi in appello nn. 224/2015 e 296/2015 proposti, rispettivamente, dai Comuni di Canosa di Puglia e di Minervino Murge, in riforma della decisione del Giudice di prime cure, dichiarava la legittimità del diniego provinciale, in quanto assistito da adeguata istruttoria e motivazione posto che i pareri espressi, all'epoca, dall'Arpa e dal Servizio Urbanistico della Regione Puglia, avevano evidenziato che l'ampliamento proposto, in ragione della sua specifica collocazione, non fosse assentibile attesa "la preesistenza di discariche a distanza tale da non consentire l'individuazione del responsabile dell'eventuale inquinamento", circostanza, quest'ultima, che, alla luce delle previsioni del PRGS vigente all'epoca, integrava "un grado di prescrizione escludente per la localizzazione di nuove discariche per rifiuti speciali" (Cons. Stato, n. 3000 del 2016).

Con istanza pubblicata sul B.U.R.P. n. 115 del 13.10.2016, Bleu s.r.l. presentava una nuova domanda alla Regione Puglia di V.i.a. - A.i.a. per l'ampliamento dell'impianto di discarica.

Il nuovo progetto differiva da quello non autorizzato nel 2013 in quanto:

- prevedeva la costruzione dell'ampliamento – ricadente nel Comune di Minervino – non già in adiacenza alla preesistente piattaforma della Bleu sita in Canosa, ma a 300 metri da quest'ultima;
- per conformazione strutturale ed impiantistica, in quanto il progetto era stato completamente riformulato conformandosi a tutte le prescrizioni contrarie poste a fondamento del precedente diniego.

Con determinazione dirigenziale n. 1016 del 25.8.2017, l'Amministrazione provinciale procedente, "sulla base delle posizioni prevalenti" formalizzate nella conferenza di servizi indetta ex artt. 14, comma 4, e 14 *ter*, della legge n. 241/1990, esprimeva giudizio favorevole di compatibilità ambientale sulla proposta di ampliamento della discarica, contestualmente rilasciando la nuova V.i.a. - A.i.a..

Il comune di Minervino Murge, avendo espresso in conferenza di servizi il proprio motivato dissenso, proponeva ricorso dinanzi al T.a.r. per la Puglia sede di Bari, che lo respingeva con sentenza n. 1134 del 1.8.2018.

Bleu s.r.l. avviava pertanto i lavori di realizzazione della nuova discarica, che entrava in esercizio a partire dal 2.5.2019. L'autorizzazione veniva successivamente volturata in favore della Dupont Energetica s.r.l. con determinazione dirigenziale della Provincia BAT n. 655 del 12.8.2020.

Avverso la citata pronuncia del T.a.r. per la Puglia, il Comune proponeva appello dinanzi al Consiglio di Stato, Sezione IV, che con ordinanza istruttoria n. 7274 del 25.10.2019, chiedeva all'A.R.P.A. Puglia una dettagliata e documentata relazione di chiarimenti sulla questione sollevata dal Comune appellante, circa la "grave situazione ambientale e impiantistica" del sito di intervento ubicato in località Tufarelle, nelle cui vicinanze insistono tre impianti di discarica e smaltimento dei rifiuti, anche pericolosi.

In particolare, la predetta ordinanza individuava due temi dell'istruttoria tecnica condotta dall'Agenzia per l'Ambiente, nell'ambito della conferenza di servizi tenuta presso la Provincia BAT, che riteneva non sufficientemente approfonditi e in merito ai quali chiedeva chiarimenti:



- a) da un lato, la "complessiva valutazione in termini di inquinamento dell'area rurale ... sui cui insistono altri impianti di smaltimento", che aveva condotto al parere finale favorevole dell'Arpa del 26.7.2017: a tale questione si correlavano gli ulteriori quesiti in ordine ai criteri seguiti dall'Agenzia nel rendere il parere interlocutorio favorevole del 29.3.2017, con riguardo: 1) alle modalità di calcolo

della distanza di mt. 300 ivi indicata; 2) alle modalità attraverso le quali era stato verificato il flusso della falda acquifera, indicato come avente direzione SE, tenuto anche conto dei precedenti pareri prot. n. 39527 del 13.7.2015 e n. 56676 del 28.9.2016; 3) alle modalità attraverso le quali era stata verificata l'idoneità del posizionamento dei due piezometri PMz1 e PMz3 e dell'ulteriore cautela prevista con riguardo al fondo di drenaggio;

- b) dall'altro, "le ragioni per le quali l'Arpa Puglia, nel parere favorevole, aveva ritenuto di non valutare, ai fini del richiesto ampliamento della discarica della Bleu s.r.l., la contiguità con l'impianto della Società S.OL.VIC."; quelle per le quali le eventuali modifiche del progetto presentate da Bleu s.r.l. avessero consentito di mutare radicalmente la valutazione rispetto a quelle espresse nel 2012 e nel 2016, nelle quali veniva ravvisato il contrasto col "criterio escludente" di cui Piano di gestione dei rifiuti speciali della Regione Puglia.

In adempimento dell'ordinanza n. 7274/2019, l'ARPA Puglia depositava in giudizio la relazione del 2.12.2019.

Con sentenza n. 1191 del 9.2.2021 la sezione accoglieva l'appello promosso dal Comune, annullando la determinazione dirigenziale n. 1016 del 25.8.2017, con cui la Provincia di BAT aveva autorizzato Bleu s.r.l. all'ampliamento della discarica dalla medesima gestita in "Contrada Tufarelle", rilevando un difetto di istruttoria nonché di motivazione circa la complessiva situazione ambientale della contrada Tufarelle ed il suo stato di contaminazione.

La Provincia di BAT riavviava conseguentemente il procedimento in conferenza di servizi, con determinazione dirigenziale n. 192 dell'8.3.2021.

All'esito delle riunioni della conferenza di servizi tenutesi nelle date del 21.4.2021, 26.5.2021, 18.6.2021 e 19.7.2021, con determina dirigenziale n. 861 del 24.9.2021, sulla scorta delle posizioni prevalenti ivi emerse, esprimeva giudizio di compatibilità ambientale favorevole e, così, rilasciava il nuovo provvedimento di VIA-AIA sull'istanza di ampliamento della discarica presentata da Bleu s.r.l. il 13.10.2016 cui subentrava – come si visto - Dupont Energetica s.p.a..

Avverso quest'ultima determina, il comune di Minervino Murge, avendo espresso il proprio dissenso in seno alla conferenza di servizi, proponeva ricorso dinanzi la T.a.r. per la Puglia sede di Bari che lo respingeva con sentenza n. 811 del 31.5.2022, ritenendolo in parte infondato e in parte inammissibile.

Il T.a.r. in particolare:

- lo riteneva infondato con riguardo al gruppo di motivi inerenti al procedimento di riedizione del potere, a seguito della sentenza di riforma del Consiglio di Stato: in particolare il ricorrente, con i motivi rubricati sub II.a, II.b, II.c., II.f, II.h, II.i, II.j,II.k aveva contestato il procedimento di riedizione del potere e impugnava tutti gli atti correlati adottati, lamentando che la Provincia non avrebbe proceduto a rinnovare per intero il procedimento, aggiornandolo allo stato di fatto e di diritto sopravvenuto nel tempo, come richiesto dalla normativa comunitaria in materia.

- lo riteneva invece inammissibile nella parte in cui, con la proposizione dei motivi II.d, II.e, II.g. (incentrati sul mancato approfondimento istruttorio circa la gravità dell'inquinamento ambientale nella contrada "Tufarelle" dove insistono anche gli impianti di smaltimento della ditta Cobema s.r.l. e della ditta Solvic s.r.l.) avrebbe censurato la riedizione del potere, ritenendola elusiva della sentenza del Consiglio di Stato n. 1191/2021, alla cui competenza funzionale pertanto doveva essere devoluta la cognizione della questione se fosse stata nuovamente omessa la valutazione del rischio derivante dalla compresenza interferenziale di più impianti di trattamento in un unitario perimetro territoriale di circa n. 400 metri.

Avverso la predetta sentenza ha interposto appello il Comune di Minervino Murge per chiederne la riforma in quanto erronea e ingiusta.

Si sono costituiti in giudizio la Provincia di BAT, l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente - A.R.P.A. Puglia, l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale Sede Puglia e la Dupont Energetica s.p.a. per resistere all'appello, concludendo per la sua reiezione nel merito.

La provincia di BAT, ARPA Puglia e Dupont Energetica s.p.a. hanno anche riproposto, ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.a. le eccezioni di irricevibilità e di inammissibilità del ricorso di primo grado non esaminate dal T.a.r.

Dupon Energetica s.p.a e la Provincia di BAT hanno anche eccepito la inammissibilità dei motivi di appello in quanto meramente ripetitivi di quelli di primo grado, in assenza di critiche ai capi della sentenza appellata.

Si sono costituiti in giudizio anche un gruppo di lavoratori della Dupont Energetica s.p.a., indicati in epigrafe, già intervenuti in primo grado per opporsi alle richieste del Comune e per sostenere la legittimità degli atti impugnati a difesa del posto di lavoro, diversamente pregiudicato dalla chiusura dell'impianto già realizzato.

Con ordinanza n. 3725 del 29.07.2022 è stata respinta l'istanza di sospensione degli effetti della sentenza appellata.

Alla udienza pubblica del 16 marzo 2023 la causa è stata trattenuta in decisione, previo deposito di memorie con le quali le parti hanno precisato le rispettive tesi difensive e le conclusioni.

Tanto premesso in fatto, può ora passarsi all'esame delle questioni ed eccezioni preliminari.

Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune appellante con la memoria conclusoriale, per violazione dell'art. 97 c.p.a., della costituzione in appello degli intervenienti in primo grado per non avere notificato l'atto di intervento.

L'eccezione è infondata.

I dipendenti della Dupont Energetica s.p.a. sono già intervenuti nel giudizio di primo grado, pertanto non hanno spiegato per la prima volta intervento *ad opponendum* nel giudizio di impugnazione. Essendo già parti nel giudizio di primo grado, l'impugnazione della sentenza è stata notificata dal Comune appellante anche ai predetti dipendenti che pertanto si sono ritualmente costituiti nel presente grado di giudizio, senza necessità di una preventiva notifica dell'atto di intervento proprio in quanto già parti del giudizio.

Rileva ancora il Collegio che le produzioni documentali eseguite dalle parti nel presente grado di giudizio non sono indispensabili ai fini della decisione e quindi sono inammissibili perché non consentite dall'articolo 104 c.p.a.

Venendo al merito del gravame, con un primo motivo il Comune appellante deduce la erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha dichiarato la parziale inammissibilità del ricorso di primo grado, limitatamente ai motivi II.d, II.e, II.g., che, a dire del T.a.r., avrebbero prospettato questioni di violazione del giudicato formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato, n. 1191 del 2021, alla cui competenza funzionale inderogabile le stesse avrebbero pertanto dovuto essere devolute.

Il motivo è fondato.

Il Consiglio di Stato con la citata pronuncia ha sostanzialmente rilevato un difetto di motivazione e di istruttoria, oltre alla violazione del contraddittorio procedimentale, limitandosi pertanto ad un annullamento il cui effetto conformativo si sostanzia nell'obbligo per la Provincia di assumere una nuova determinazione conclusiva, senza in alcun modo condizionare il contenuto del provvedimento finale.

Ciò è confermato dal passaggio conclusivo della motivazione dove il Consiglio di Stato afferma “... *la presente sentenza di annullamento ... conferma l'attività amministrativa, nel senso che l'azione amministrativa, nel procedere al nuovo esame del progetto, dovrà garantire una esaustiva istruttoria, consentendo il contraddittorio sui punti nevralgici della vicenda, e concludersi con una adeguata motivazione, fermo restando il potere discrezionale in ordine all'esito del procedimento*”.

Il fatto che il Comune appellante abbia nuovamente censurato la determinazione conclusiva per difetto di istruttoria non configura pertanto una elusione del giudicato ma un vizio di legittimità in relazione alla riedizione del potere di verifica tecnico discrezionale che il Consiglio di Stato non aveva in alcun modo consumato o conformato nelle modalità di espressione, limitandosi a richiamare l'attenzione degli organi tecnici sulla necessità di una verifica istruttoria maggiormente completa quanto ai punti critici segnalati, e soprattutto rispettosa del contraddittorio rispetto alle posizioni dissenzienti espresse in conferenza.

Il motivo deve pertanto essere accolto con la conseguenza che le predette doglianze, in forza dell'effetto devolutivo dell'appello, devono essere esaminate in questa sede, in quanto peraltro formalmente riproposte con il ricorso in appello. L'operatività dell'effetto devolutivo nel caso di specie e la stessa ammissibilità della riproposizione dei motivi non esaminati dal T.a.r. è contestato dalla Provincia di BAT ma il Collegio ritiene di poter soprassedere dall'esame della predetta eccezione stante la infondatezza nel merito dei motivi.

Con i predetti tre motivi il Comune lamenta, in sostanza, che la rinnovazione dell'istruttoria del procedimento condotta dalla Provincia di BAT, poi definito con la determina n. 861/2021, avrebbe ignorato il contenuto motivazionale della sentenza del Consiglio di Stato n. 1191/2021, omettendo di procedere (motivo sub II.d) al necessario approfondimento istruttorio sulla gravità dell'inquinamento ambientale alla contrada “Tufarelle” ai confini tra i comuni di Minervino Murge e Canosa di Puglia, dove insistono i seguenti impianti di smaltimento di rifiuti:

- a) discarica per rifiuti speciali, ditta Bleu s.r.l. (oggetto dell'ampliamento per cui è causa), *ab origine* insediata in agro di Canosa di Puglia;
- b) discarica per rifiuti speciali gestita dalla ditta Cobema s.r.l., in agro di Canosa di Puglia;
- c) impianto industriale per il trattamento e la depurazione di rifiuti liquidi speciali e di frantoio oleario, gestito dalla ditta Solvic s.r.l., in agro di Canosa di Puglia.
- d) nuova discarica Dupont Energetica s.p.a. (già Bleu s.r.l.) ricadente in zona di confine nel territorio di Minervino Murge.

La nuova istruttoria avrebbe, in particolare, omesso di considerare:

- la classificazione come “sito inquinato” della discarica Cobema s.r.l. contenuta nella deliberazione della Giunta regionale pugliese n. 2333 del 21.4.1994;
- il procedimento penale pendente per reati ambientali, a carico della discarica gestita dalla Cobema s.r.l. e posta nelle vicinanze della nuova discarica da autorizzare;
- le criticità sullo stato dei luoghi emerse sia nell'ambito di un accertamento tecnico preventivo promosso nel 2003 dal Comune di Canosa di Puglia per verificare il livello di inquinamento della località Tufarelle sia dalla informativa prot. n. 15/p.a. del 07.11.2003 del Nucleo di Polizia Ambientale della Direzione Generale Arpa Puglia sia dalla verifica tecnica condotta dall'ISPRA e disposta dal T.a.r. Puglia nel proc. n. 1618 del 2014, con riferimento alle problematiche dell'impianto Solvic s.r.l. anch'esso posto nelle vicinanze del nuovo sito da autorizzare.

Inoltre, l'appellante rammenta la pendenza della “Procedura di infrazione 2011/2215, causa C-498/17, per violazione dell'art. 14, lett. b) e c), della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti in Italia” riguardante la discarica Cobema s.r.l.;



Aggiunge (con il motivo sub II.e) che dall'esame della determina impugnata emerge la totale carenza di istruttoria sugli effetti a livello ambientale dell'avvenuta costruzione *sine titulo* della nuova discarica e dell'avvenuto abbancamento nel nuovo sito, sempre *sine titulo*, di migliaia di tonnellate di rifiuti speciali; simili dati oggettivi sarebbero stati ignorati negli atti istruttori adottati dal Comitato tecnico ambientale, dal Servizio assetto del territorio della Provincia, dall'ARPA Puglia e dall'ASL.: la discarica sarebbe abusiva e il titolo rilasciato *ex post* illegittimo.

Conclude (con il motivo sub II.g) nel senso che, *a fortiori*, a seguito della perdita del titolo valido, in conseguenza dell'annullamento disposto dal Consiglio di Stato, era necessario procedere al riesame integrale della VIA, in ordine alle opere edilizie *medio tempore* realizzate, atteso che lo studio d'impatto ambientale (c.d. SIA) è risalente a ben cinque anni prima, ossia al 26 settembre 2016.

I tre motivi, tutti incentrati sulla persistente mancata considerazione delle rilevanti criticità ambientali presenti nel sito in questione, possono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi e sono infondati.

Quanto alla dedotta persistente carenza istruttoria sui punti critici già evidenziati dal Consiglio di Stato nel giudizio definito con sentenza n. 1191 del 2021, rileva il Collegio che la Provincia ha innanzitutto inteso valorizzare, nell'ambito del nuovo procedimento, gli approfondimenti istruttori condotti dall'ARPA per rispondere ai quesiti posti dalla IV sezione con l'ordinanza istruttoria n. 7274/2019.

Si tratta di relazione avente intrinseca attitudine a fornire tutti gli elementi conoscitivi necessari a giustificare, in termini di ragionevolezza ed attendibilità, il giudizio tecnico discrezionale espresso con il parere dell'ARPA Puglia DAP BAT prot. n. 27499 del 20.4.2021, posto a fondamento nella nuova determina n. 861/2021, con specifico riferimento ai punti critici emersi nel corso del precedente giudizio amministrativo ed incentrati anche sulle criticità ambientali presenti sul sito prescelte per la nuova discarica.

In particolare la predetta relazione è stata richiamata nel predetto parere dell'ARPA e valorizzata nel suo contenuto proprio per chiarire – da p. 15 a 19 dell'allegato A alla determina n. 861 del 2021 - i punti problematici in precedenza evidenziati da questa sezione, precisando, a p. 15 dell'Allegato A, che *“all'esito del contraddittorio endoprocedimentale sviluppatosi in sede istruttoria, le valutazioni fondamentali in materia ambientale, con particolare riferimento allo stato complessivo della Contrada Tufarelle ed alla possibilità di individuare il responsabile in caso di eventuale inquinamento del sito, in ordine ai fondamentali criteri di cui all'art. 16, comma 2, punti 2 e 6 del Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali della Regione Puglia, risultano adeguatamente approfondite, come di seguito sinteticamente esposto sulla base dei contributi istruttori acquisiti e precedentemente richiamati: 1. parere dell'Arpa Puglia DAP BAT prot. n. 27499 del 20/04/2021: a) in merito alla presenza di ferro e manganese nelle acque superiori ai valori limiti, richiamando quanto evidenziato dalla pag. 3 alla pag. 5 della relazione redatta in esecuzione dell'ordinanza istruttoria del Consiglio di Stato n. 7274/2019; b) in merito alle ragioni di distinzione rispetto parere negativo reso dall'Arpa sul precedente progetto presentato dalla Società nel 2012, richiamando quanto evidenziato a pag. 11 della relazione redatta in esecuzione dell'ordinanza istruttoria del Consiglio di Stato n. 7274/2019; c) in merito alla direzione della falda, richiamando quanto evidenziato alle pagg. 4 e 6 della relazione redatta in esecuzione dell'ordinanza istruttoria del Consiglio di Stato n. 7274/2019; d) in merito alla possibilità di individuare il responsabile in caso di eventuale inquinamento del sito richiamando quanto evidenziato a pag. 7 della relazione redatta in esecuzione dell'ordinanza istruttoria del Consiglio di Stato n. 7274/2019; e) in merito all'assenza di impatto complessivo sulla contrada Tufarelle, dalla relazione redatta in esecuzione dell'ordinanza istruttoria del Consiglio di Stato n. 7274/2019 ...”*.

Nell'allegato A segue il richiamo ad ulteriori otto documenti (le cui risultanze sono esposte da p. 15 a p. 25 dell'allegato A) che sostanziano il supplemento istruttorio disposto dalla Provincia, a conferma del fatto che non si è trattato di una rinnovazione procedimentale formale ma sostanziale circa le condizioni ambientali del sito, la presenza di eventuali fenomeni di inquinamento e circa l'impatto complessivo del nuovo impianto.

Sul merito dei chiarimenti forniti mediante rinvio *per relationem* alla predetta relazione nessuna critica è stata invece mossa dal comune appellante.

Inoltre la conferenza di servizi con il verbale conclusivo, confluito nell'allegato A alla determina dirigenziale n. 861 del 2021, ha poi dato puntualmente conto di tutte le osservazioni critiche avanzate dal Comune nelle menzionate sedute, provvedendo ad una analitica e puntuale confutazione delle stesse:

- a p. 22 e 23 del menzionato allegato A, dove sono richiamate le controdeduzioni della Provincia B.A.T. ai pareri resi dai Comuni di Minervino Murge e di Canosa di Puglia in sede di riunione del 18/06/2021 e il parere legale di parte, entrambi resi in sede di riunione di conferenza si servizi del 19/07/2021;

- a p. 24 dove sono riportate le controdeduzioni in relazione al parere contrario n. 4999 del 21/04/2021;

- a p. 24 e 25 dove sono riportate le controdeduzioni in relazione al parere contrario n. 6599 del 26/05/2021;

- a p. 25 e 26 dove sono riportate le controdeduzioni in relazione al parere contrario n. 7740 del 18/06/2021;

- a p. 26 la conferenza, per confutare le critiche mosse dal Comune in merito all'asserito *“grave inquinamento ambientale di Contrada Tufarelle”* ha poi richiamato il contenuto del parere dell'ARPA Puglia DAP BAT prot. 27499 del 20/04/2021 riportandone un ampio stralcio.

Le motivazioni addotte dalla conferenza per confutare i pareri contrari resi dal Comune appellante sul tema dell'inquinamento ambientale oltre ad essere puntuali, complete e coerenti sono rimaste incontestate e quindi devono

ritenersi idonee a rendere ragione della attendibilità delle scelte compiute dalla Provincia di BAT anche con specifico riferimento agli aspetti critici evidenziati da questa sezione nel precedente contenzioso e di quelli ulteriori posti dal Comune appellante.

Più nel dettaglio assume l'appellante che la Provincia avrebbe eluso il tema del rischio di inquinamento ambientale dell'area derivante dalla attuale compresenza in adiacenza di ben quattro impianti di smaltimento e discarica di rifiuti anche pericolosi in un perimetro di circa 400 metri.

Ciò in particolare tenuto conto del procedimento penale che ha coinvolto la discarica della Cobema che – alla luce delle risultanze della CTU disposta in quella sede - avrebbe evidenziato una grave situazione di inquinamento ambientale, con alto rischio di contaminazione della falda acquifera.

La doglianza è irrilevante in quanto trattasi di accertamenti successivi alla adozione del provvedimento impugnato e degli atti istruttori presupposti e come tale inidoneo a condizionarne la legittimità. Tutte le indagini esperite nell'ambito della istruttoria finalizzata alla autorizzazione del nuovo impianto hanno infatti comprovato l'assenza di fenomeni di inquinamento del suolo e della falda: in particolare gli esiti dei campionamenti, effettuati da ARPA Puglia, delle acque sotterranee prelevate dai pozzi di monitoraggio e sottese ai due impianti di discarica gestiti dalla società appellata in territorio di Canosa di Puglia e di Minervino Murge, evidenziano che tutti i campioni, per i parametri esaminati, sono risultati conformi alle concentrazioni soglie di contaminazione di cui alla tab. 2, all. 5, parte IV, d.lgs. n. 152/2006 (cfr. nota n. 38654 del 25/05/2021 di ARPA Puglia); il fatto che sia successivamente emersa una contaminazione della falda, in conseguenza di un percolamento non controllato derivante dalla discarica della Cobema - e causato dal possibile danneggiamento o deterioramento del telo di HDPE di fondo - impone interventi di caratterizzazione e di eventuale messa in sicurezza dell'area dove insiste il predetto impianto ma non giustifica *ex post* un annullamento della autorizzazione rilasciata per l'apertura di un impianto contiguo che non evidenzia criticità alcuna.

Ciò *a fortiori* se si considera che l'impianto della Cobema è in fase di dismissione come reiteratamente evidenziato nel corso dell'istruttoria dove è stato evidenziato che è “in fase di avvio la fase di gestione post-operativa essendo in via di completa realizzazione la copertura definitiva e gli impianti accessori di servizio” (cfr. da ultimo la determinazione dirigenziale n. 56 del 3/2/2023 della Provincia di BAT, in cui si dà atto che sono state completate le operazioni di chiusura della discarica Cobema) ed anche che l'impianto sul territorio del Comune di Canosa di Puglia gestito dalla Società Dupont Energetica s.p.a. è stato oggetto di lavori di realizzazione della copertura provvisoria, avendo cessato gli abbancamenti, venendo in tal modo a ridursi la complessiva pressione ambientale ed antropica sull'area in questione.

Inoltre secondo quanto riferito da ARPA Puglia, nell'anagrafe regionale, di cui alla deliberazione regionale n. 988/2020, successiva alla deliberazione n. 2333/1994 citata dal Comune appellante, la discarica Cobema non risulta più tra i siti da bonificare e tale allegazione non è stata contestata dal Comune di Minervino Murge.

Parimenti incontestata è rimasta l'allegazione della Dupont Energetica s.p.a. secondo cui le risultanze della ATP - richiamata dal Comune appellante - che avrebbe accertato fenomeni di contaminazione per effetto della gestione delle discariche Cobema, Solvic e Bleu, sarebbero state smentite con sentenza n. 248/2018 del Tribunale di Trani.

Quanto alle possibili criticità derivati dalla discarica gestita dalla SOLVIC la doglianza è inammissibile in questa sede in quanto il Comune appellante avrebbe dovuto impugnare il rinnovo dell'AIA concesso con determina dirigenziale n. 670/2020, avendone interesse e legittimazione: in assenza di ricorso e comunque in mancanza di sospensione degli effetti del predetto provvedimento, l'impianto della SOLVIC deve ritenersi regolarmente autorizzato e immune da profili di criticità ambientale.

Quanto alla “caratterizzazione ambientale di Contrada Tufarelle” con particolare riferimento alla determinazione del flusso della falda – necessario al corretto posizionamento dei piezometri – ed alla presenza nella falda di eventuali inquinanti, giova evidenziare che tale indagine si è basata sul monitoraggio condotto dal Comune di Canosa di Puglia, sullo Studio Idrogeologico dell'Università di Bari redatto dal Professor Pgliaruolo nel 2010, oltre che sulle analisi effettuate dall'ARPA e sul monitoraggio ambientale condotto dalla società LASERLAB per conto della Bleu s.r.l.

Tutti gli studi, le analisi e le verifiche sono state concordi nel ritenere che la falda si muove in direzione sud-est, che conseguentemente i pozzi di monitoraggio per controllare la falda sono stati correttamente posizionati a monte e a valle del sito della nuova discarica Dupont e che non risultano superate le CSC delle matrici ambientali considerate, eccetto che per le matrici “Acque sotterranee”, limitatamente ai valori di ferro e manganese ma non per fenomeni di inquinamento bensì per le caratteristiche geologiche del sito (cfr. la relazione ARPA Puglia 27499-32 del 20.4.2021 e il Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia capitolo 4, documenti tutti esaminati nel parere del Comitato Tecnico Provinciale per le materie ambientali del 24 maggio 2021).

Peraltro la Regione Puglia, proprio alla luce di tale peculiarità geologica, con delibera di Giunta n. 99 del 14.4.2021 ha autorizzato, ai sensi dell'art. 242, comma 3, del d. lgs. n. 152 del 2006, l'esecuzione del piano di indagini utili alla definizione dei valori di fondo geochimico delle acque di falda sotterranee in località Tufarelle, così introducendo un ulteriore dispositivo di controllo e di monitoraggio.

Il fatto che il “Piano di indagine integrativo” avviato dal Comune di Canosa di Puglia dopo l'adozione della D.D. n. 861/2021 e in esecuzione della delibera regionale n. 99/2021 possa avere evidenziato elementi distonici rispetto alla istruttoria posta a fondamento della determina n. 861 del 2021, non inficia la legittimità della predetta determina proprio



in quanto trattasi di elementi sopravvenuti che saranno oggetto di ulteriore approfondimento ed apprezzamento, per le determinazioni conseguenti, da parte degli organi tecnici della Provincia di BAT e dell'ARPA Puglia.

Per quanto concerne la "distanza tra i bacini di discarica" tra il nuovo e il vecchio impianto BLEU osserva il Collegio che il tema della distanza non rileva in sè ma è funzionale alla individuazione del responsabile di eventuali situazioni di inquinamento, condizione nella specie rispettata atteso che l'istruttoria ha evidenziato il corretto posizionamento dei piezometri secondo modalità idonee alla individuazione delle possibili fonti di inquinamento della falda e dei relativi responsabili.

ARPA Puglia nel corso dell'istruttoria ha infatti precisato che *"per il flusso di falda individuato a SE, i piezometri PMz1 e PMz3, denominati successivamente Pz1 e Pz3, sono disposti a valle idraulica dei due impianti costituiti dalla vecchia discarica della Bleu srl e dall'impianto della SOLVIC srl ed a monte idraulico della nuova discarica della Bleu srl. Pertanto sono interposti tra gli insediamenti esistenti ed il nuovo insediamento per la direzione del flusso della falda individuato. Atteso che in condizioni indisturbate l'inquinamento in falda si muove secondo gradienti piezometrici decrescenti, vale a dire da monte verso valle, in caso di rilievo di inquinamento nelle acque di falda nei piezometri al contorno della nuova discarica, i suddetti pozzi Pz1 e Pz3 trovandosi appunto a monte idraulico ed ad una distanza di oltre 250 m dallo stesso bacino tale da poter escludere un richiamo di inquinanti da valle, rappresentano un ausilio per discriminare la provenienza dell'inquinamento delle acque sotterranee, in quanto se anche in uno di questi pozzi si riscontra la presenza delle sostanze inquinanti, la ricerca del responsabile dell'inquinamento potrà orientarsi sui due insediamenti costituiti dalla vecchia discarica della bleu srl e dall'impianto della SOLVIC s.r.l."*;

Osserva ancora il Collegio che, in generale, la Provincia, al fine di colmare le lacune istruttorie emerse nel corso del precedente contenzioso, non si è dunque limitata a richiamare la pur esaustiva relazione istruttoria resa in ottemperanza alla ordinanza di questa sezione n. n. 7274/2019 cui l'ARPA Puglia con il parere prot. 27499 del 20/04/2021 fa ampio rinvio.

Al contrario, dalla lettura dell'allegato A, emerge che la predetta relazione (cui fa rinvio il predetto parere dell'ARPA prot. 27499 del 20/04/2021) ha rappresentato il punto di partenza di una rivisitazione complessiva delle problematiche connesse alla apertura del nuovo centro di trattamento rifiuti, con un pieno ed effettivo coinvolgimento di tutti gli organismi tecnici provinciali e regionali competenti, le cui osservazioni sono risultate convergenti nel senso del giudizio favorevole conclusivo del procedimento poi adottato con la determina dirigenziale n. 861 del 2021 anche con specifico riferimento alle condizioni ambientali del sito oggetto di contestazione con i tre motivi in esame.

Merita menzione in questa sede il parere favorevole con condizioni del Comitato Tecnico Provinciale per le Materie Ambientali, espresso nella seduta del 24/05/2021, che ha operato un riesame complessivo delle problematiche, confermando le conclusioni dell'istruttoria condotta dall'ARPA Puglia con i numerosi pareri resi, di cui si dà puntualmente conto anche nel verbale conclusivo della conferenza di servizi raccolto sub Allegato A alla determina n. 861 del 2021 impugnata (si veda tra gli altri la nota prot. n. 41531 del 07/06/2021 p. 21; la nota n. 38654 del 25/05/2021 p. 20; la nota n. 44021 del 16/06/2021 p. 22).

Con il suddetto parere il Comitato ha peraltro previsto delle ulteriori stringenti prescrizioni per la gestione ed il monitoraggio della nuova discarica, a conferma del carattere innovativo della istruttoria condotta.

Peraltro le ulteriori prescrizioni disposte dal Comitato Tecnico Provinciale sono state formulate anche ai sensi del d. lgs. n. 36/2003 così come modificato dal d. lgs n.121 del 03/09/2020 e quindi anche alla luce della normativa sopravvenuta di cui l'appellante lamenta invece la manca applicazione al caso di specie.

Il punto è decisivo per comprovare la infondatezza del motivo di ricorso sub II.e con il quale l'appellante ha dedotto la totale carenza di istruttoria sugli effetti a livello ambientale dell'avvenuta costruzione, a suo dire, *sine titulo* della nuova discarica e dell'avvenuto abbancamento nel nuovo sito di migliaia di tonnellate di rifiuti speciali, poiché comprova, al contrario, che le valutazioni del Comitato tecnico provinciale sono state condotte tenuto conto dell'effettivo impatto ambientale della nuova discarica, già realizzata, adeguando peraltro il corredo di prescrizioni alla normativa sopravvenuta. Parimenti infondata è la doglianza di parte appellante di cui al motivo di ricorso sub II.g secondo cui, a seguito del venir meno del titolo autorizzatorio, in conseguenza dell'annullamento disposto dal Consiglio di Stato, si doveva procedere al riesame integrale della VIA, in ordine alle opere edilizie *medio tempore* realizzate, atteso che lo studio d'impatto ambientale (c.d. SIA) era risalente a ben cinque anni prima, ossia al 26 settembre 2016: nessuna norma di legge e tanto meno la sentenza di questa sezione n. 1191 del 2021 hanno infatti imposto tali adempimenti istruttori, fermo restando che l'impatto ambientale della discarica realizzata nel periodo di esercizio, prima dell'annullamento giurisdizionale, è stato accuratamente ponderato nella rinnovata istruttoria, in particolare dal menzionato parere del Comitato tecnico provinciale per le materie ambientali.

Può ora passarsi all'esame dei motivi di doglianza avverso i capi di sentenza che hanno esaminato i restanti motivi di ricorso.

Si tratta, in particolare, dei motivi sub II.a, II.b, II.c, II.f, II.h; II.J, II.k tutti incentrati sulle modalità di rinnovo del procedimento.

In sintesi l'appellante ha dedotto:

- la nullità del provvedimento impugnato per difetto assoluto di attribuzione, in quanto, sotto le apparenti vesti del

procedimento ex art. 10 e 29-sexies del d.lgs n. 152/2006, la Provincia di BAT avrebbe di fatto rilasciato un provvedimento di “sanatoria” di una discarica abusiva, nell’esercizio di un potere amministrativo che nessuna legge dello Stato o della Regione Puglia le attribuisce (motivo sub II.a).

Il motivo è infondato in quanto la Provincia ha provveduto a dare esecuzione alla sentenza di questa sezione n. 1191 del 2021 che le aveva imposto di rinnovare il procedimento al fine di sanare i vizi di carenza di istruttoria, difetto di contraddittorio procedimentale e di motivazione. Ha quindi esercitato il generale potere conferitole dalla legge in materia di autorizzazione di nuovi impianti di trattamento rifiuti, conformandosi alle statuizioni rese in sede giurisdizionale.

- la nullità e/o illegittimità della determina dirigenziale n. 861 del 24.09.2021, in quanto la Provincia di BAT, in carenza assoluta di potere, avrebbe modificato d’ufficio, estendendola, l’area di discarica in assenza di istanza di parte, con l’aggiunta delle particelle catastali 502 e 254 che non erano ricomprese nell’Allegato “B” alla Determina dirigenziale n. 1016/2017 (motivo sub II.b).

Il motivo è infondato in quanto è stato già chiarito nel corso del giudizio di primo grado che si è trattato di un errore materiale successivamente rettificato. Peraltro la doglianza oltre che infondata è anche inammissibile poiché l’appellante non ha neppure allegato l’interesse alla proposizione di una tale censura.

- La Provincia, nel rinnovare il procedimento, avrebbe illegittimamente omesso di applicare la disciplina in materia di “provvedimento autorizzatorio unico regionale” introdotta dall’art. 27-bis del d. lgs n. 152/2006, inserito dall’art. 16, comma 2, del d. lgs. n. 104/2017 che ha recepito le innovazioni apportate dalla direttiva 2014/52/UE che modifica la direttiva 2011/92/UE (motivo sub II.c).

Il motivo è infondato. Come correttamente osservato dal T.a.r. *“Si rileva al riguardo che l’art. 23 d.lgs. 104/2017 stabilisce espressamente che “le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017” e che, invece e quindi “non si appli(cano)”, ratione temporis, “ai procedimenti di VIA”, come quello di specie, relativi ai “progetti per i quali alla medesima data risulti avviata la data di consultazione di cui all’articolo 21” del d.lgs n. 152/2006 “ovvero sia stata presentata l’istanza di cui all’art. 23 (ndr.: l’istanza per l’ottenimento dell’AIA) del medesimo decreto legislativo”. Tali procedimenti, in quanto ancora pendenti all’indicato termine, “restano disciplinati dalla normativa previgente”.*

Ed infatti l’istanza ex art. 23 prodotta dalla Dupont Energetica s.p.a. risale al 2016; inoltre alla data del 16.5.2017 era stata avviata la fase delle consultazioni e, alla medesima data, il procedimento attivato era pendente tenuto conto che la determina n. 1016 di conclusione del procedimento, annullata dal Consiglio di Stato, è del successivo 25.8.2017.

L’appellante, al fine di sostenere l’applicabilità della normativa sopravvenuta, muove dall’erroneo presupposto per cui sarebbe necessario presentare una nuova VIA, tenuto conto che la discarica è stata già realizzata, con stoccaggio di una notevole quantità di rifiuti e riguarderebbe un’area di intervento più ampia rispetto a quella approvata con l’AIA – VIA n. 1016/2017, annullata dal Consiglio di Stato, circostanza quest’ultima che configurerebbe la sussistenza di una variante sostanziale (ex art. 5 comma 1, lett. 1-bis del d. lgs n. 152/2006) con obbligo di integrale rinnovazione del procedimento. La doglianza è infondata in quanto la tesi della variante sostanziale si fonda, come si è visto, su un mero errore nel richiamo delle particelle catastali, mentre la sentenza di questa sezione n. 1191 del 2021 ha prescritto la rinnovazione dell’istruttoria, il rispetto del contraddittorio procedimentale e l’obbligo di una motivazione maggiormente puntuale ma non anche l’obbligo di presentare una nuova VIA né altra documentazione aggiornata da parte della società proponente e neppure un nuovo studio di impatto ambientale c.d. SIA, sebbene quello agli atti fosse risalente al 2016.

Che non si tratti di variante sostanziale è circostanza acclarata dal T.a.r che ha chiarito sul punto che *“la mancata indicazione delle dette due particelle nell’allegato B alla suddetta determina è dovuto, come correttamente obiettato dalle controparti, a mero errore-refuso. Tant’è che dal confronto di entrambi gli allegati B sia alla determinazione n. 1016/2021 sia alla determinazione n. 861/2021 vi si ritrova la stessa identica superficie e gli stessi identici volumi, lo stesso rilievo areo-fotogrammetrico e perimetro. V’è peraltro identità di superficie totale, superficie netta, superficie coperta e scoperta e volumi. Le planimetrie dimostrano la coincidenza dell’area di intervento”.*

Tali affermazioni non sono state confutate dalla appellante, quanto alle circostanze di fatto ivi indicate, sicché il motivo di appello deve essere respinto in quanto infondato.

- Dupont Energetica s.p.a. sarebbe rimasta inerte e il procedimento per cui è causa sarebbe stato incomprensibilmente avviato d’ufficio dalla Provincia di BAT con la Determina dirigenziale n. 192/2021; tale circostanza integrerebbe violazione di legge, avendo la pubblica amministrazione provinciale attivato d’ufficio un procedimento amministrativo azionabile solo su istanza di parte.

Il motivo è infondato in quanto l’obbligo per la Provincia di attivarsi d’ufficio discende dall’obbligo di conformarsi al giudicato di annullamento che aveva, per l’appunto, prescritto di rinnovare il procedimento per emendarlo dei vizi rilevati. Si tratta di principi affermati da tempo dalla giurisprudenza amministrativa dai quali non v’è motivo per discostarsi. (motivo II.f).

- La mancata presentazione da parte della società istante di una serie di documenti (il progetto definitivo comprensivo delle trasformazioni edilizie già avvenute *sine titulo* e dei quantitativi di rifiuti abbancati nel biennio 2019-2021; lo Studio d’Impatto Ambientale completo di analisi, attualizzate al 2021, afferenti alla qualità ambientale dell’area in Contrada Tufarelle; l’avviso al pubblico con i contenuti di cui all’art. 24, comma 2, del d. lgs n. 152/2006).

Il motivo è infondato in quanto muove dall'erroneo presupposto circa la necessità di una integrale rinnovazione del procedimento che invece il Consiglio di Stato ha limitato alla riadozione della determina conclusiva: la sentenza n. 1191 del 2021 non ha infatti annullato l'intera sequenza procedimentale, bensì la sola determinazione dirigenziale della Provincia di Barletta-Andria-Trani n. 1016 del 25 agosto 2017, la cui nuova adozione non richiedeva adempimenti ulteriori a carico della società istante ma solo gli approfondimenti istruttori richiesti da questa sezione (motivo II.h).

- Sotto le mentite spoglie di una procedura di autorizzazione di una nuova discarica, la provincia avrebbe, di fatto, consapevolmente quanto illecitamente "sanato d'ufficio", *contra legem*, una discarica abusiva: l'AIA coordinata con la VIA rilasciata a Dupont Energetica s.p.a. sarebbe viziata da contraddittorietà e difetto assoluto di istruttoria, essendo la Provincia di BAT dichiaratamente conscia di autorizzare nel settembre 2021 la costruzione e la gestione di un impianto già realizzato in un contesto ambientale radicalmente mutato.

Il motivo - già oggetto di ampio approfondimento in sede procedimentale e di puntuali chiarimenti da parte della Provincia - è infondato.

Merita in particolare di essere condivisa - in quanto corretta in punto di diritto - la motivazione del T.a.r. secondo cui *"Non può, infatti, fondatamente parlarsi di "discarica abusiva" o di surrettizia sanatoria (II.a), in quanto la discarica è stata realizzata, vigendo il provvedimento autorizzatorio, che ha resistito al ricorso in I grado e che è stato poi annullato per difetto di motivazione e di istruttoria solo in grado di appello; nelle more detto provvedimento era pienamente efficace.*

Peraltro, è noto il principio di diritto secondo cui, in caso di omissione di una VIA per un progetto - e, quindi, a maggior ragione nel caso in cui la VIA non sia stata omessa ab origine ma sia stata annullata ex post in sede giurisdizionale - "il diritto dell'Unione, da un lato, impone agli Stati membri di rimuovere le conseguenze illecite di tale omissione, dall'altro, non osta a che una valutazione di tale impatto sia effettuata a titolo di regolarizzazione, dopo la costruzione e la messa in servizio dell'impianto interessato" (Corte Giust. CE, sez. I, 26.7.2017, cause riunite C-196-197/2016; T.A.R. Marche, sez. I, 14.6.2021 n. 485)." (motivo II.i).

- La nullità e/o l'illegittimità della Determina dirigenziale n. 861/2021 per avere l'Ente locale rilasciato con effetti retroattivi un titolo autorizzatorio AIA coordinato con la VIA si da integrare un'inaudita sanatoria di impianto rifiuti già costruito e già esercito *sine titulo*.

Il motivo è infondato in quanto la determina dirigenziale n. 861 del 2021 produce effetti *ex nunc*, in applicazione dei principi generali in materia di efficacia dei provvedimenti amministrativi. Il fatto che nella determina al capo 1 del dispositivo si legga: *"1. di prendere atto che l'installazione in oggetto risulta già realizzata e l'esercizio della stessa già avviato, per quanto descritto in premessa"* esprime la constatazione di una situazione di fatto non già la volontà di attribuire efficacia retroattiva alla determina anche perché sino all'annullamento del Consiglio di Stato la discarica era regolarmente autorizzata e dopo l'annullamento l'attività è stata immediatamente sospesa sicché non v'era neppure necessità di prevedere alcun effetto retroattivo (motivo II.J).

- La Provincia di BAT avrebbe violato il criterio escludente previsto dal P.R.G.R.S. approvato con DGR n. 2668 del 28.12.2009 e DGR n. 819 del 23.04.2015 [par. 16.2] relativo alla preesistenza di discariche a distanza tale da non consentire l'individuazione del responsabile dell'eventuale inquinamento. Sulla cogenza di tale criterio escludente nel caso concreto si sarebbe formato il giudicato sul capo 6.1.2) della sentenza del Consiglio di Stato n. 3000/2016.

Il motivo è infondato per le motivazioni rese nell'esame del motivo II.d cui si rinvia, con l'aggiunta che nessun effetto preclusivo può discendere dalla sentenza di questo Consiglio n. 3000 del 2016 avente ad oggetto una diversa tipologia di impianto (estensione e non nuovo impianto) rispetto a quella poi autorizzata.

Circa le modalità di rinnovo del procedimento il Collegio osserva ancora, in via riepilogativa e di sintesi, sui motivi II.a II.b II.c II.f, II.h, II.i, II.j, II.k, quanto segue.

Il Comune appellante lamenta - con argomenti trasversali a tutti i predetti motivi di ricorso - che la Provincia di BAT non avrebbe proceduto, in modo illegittimo, a rinnovare il procedimento *in toto* aggiornandolo allo stato di fatto e di diritto sopravvenuto nel tempo e che il T.a.r. avrebbe errato nell'avallare la scelta di procedere con una rinnovazione procedimentale parziale, fondata su documentazione istruttoria assai risalente nel tempo e del tutto inadeguata alla sopravvenuta realtà fattuale di una discarica in esercizio ormai da oltre tre anni.

Il motivo è infondato alla luce delle puntuali motivazioni contenute nella sentenza appellata e non oggetto di specifica confutazione.

Il T.a.r. infatti ha correttamente precisato che nel caso di specie non si trattava *"di dare inizio ex novo ad un procedimento per dare corso ad un'istanza, bensì di dare esecuzione al dictum del Consiglio di Stato, contenuto nella citata sentenza n. 1191/2021, per cui non avrebbe potuto applicarsi la normativa sopravvenuta, di matrice U.E. (II.c), che invero impone in parte diversi adempimenti"* ed ha evidenziato che, in ogni caso, una serie di pareri istruttori erano stati rinnovati o comunque confermati (nota A.S.L. - dipartimento di prevenzione, nota dell'Autorità di Bacino, parere del comitato tecnico consultivo per l'ambiente cfr. p. 10 della sentenza di primo grado).

E' dunque infondata la pretesa della appellante di imporre alla società istante una rielaborazione di tutti i documenti presentati a corredo della domanda di autorizzazione poiché l'effetto conformativo derivante dalla sentenza del Consiglio di Stato era limitato all'obbligo di assicurare il contraddittorio procedimentale e soprattutto di colmare le lacune istruttorie

evidenziate in relazione alle verifiche poste in capo alla Provincia ed ai suoi organi tecnici, superando il difetto di motivazione conseguentemente rilevato, senza implicare un obbligo di integrale rinnovo della istanza originaria né una attualizzazione degli studi presentati a corredo della stessa.

A tanto si è attenuta la Provincia che ha, in parte, valorizzato i nuovi approfondimenti istruttori occasionati dalla richiesta di chiarimenti di questa sezione, in parte fondato la determina conclusiva del procedimento sui nuovi atti istruttori, tutti richiamati nell'Allegato A, procedendo al contempo ad una analitica confutazione delle posizioni dissenzienti emerse in conferenza, in tal modo colmando, accanto alla carenza istruttoria e procedimentale, anche il rilevato difetto di motivazione.

Non può dunque essere condivisa la tesi per cui la determina conclusiva n. 861 del 2021 si fonderebbe su di una documentazione istruttoria risalente nel tempo e del tutto inadeguata alla sopravvenuta realtà fattuale di una discarica in esercizio ormai da oltre tre anni poiché, come evidenziato, il comitato tecnico provinciale per le materia ambientali con il citato parere del 24 maggio 2021 ha prescritto ulteriori incisive misure di monitoraggio anche alla luce della esperienza triennale maturata nella gestione della nuova discarica nel frattempo realizzata: in particolare, al fine di assicurare un monitoraggio della tenuta del sistema di fondo impermeabilizzato del bacino di discarica, ha prescritto cautelativamente di dotare la nuova discarica di un presidio di sicurezza aggiuntivo costituito da un sistema di monitoraggio geoelettrico. Alla luce delle motivazioni che precedono l'appello deve, conclusivamente, essere respinto.

Dalla infondatezza del gravame discende che può farsi luogo all'assorbimento delle preliminari eccezioni di irricevibilità ed inammissibilità riproposte dalla Provincia di BAT, da ARPA Puglia e dalla Dupont Energetica s.p.a. nel presente grado di giudizio, come pure la eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla Provincia di BAT e dalla Dupont Energetica s.p.a..

La complessità della vicenda e l'erronea statuizione del T.a.r in punto di parziale inammissibilità del ricorso di primo grado, induce il collegio a ritenere sussistenti gravi motivi per disporre la compensazione integrale delle spese del grado tra tutte le parti costituite.

(Omissis)

